

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DELLE SEGNALAZIONI, CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL 15 e 18 AGOSTO 2022, RICONDUCIBILI ALLA LETTERE A) DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

I criteri individuati nel presente atto si applicano ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi i giorni 15 e 18 Agosto 2022 nei territori delle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Città Metropolitana di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno e Grosseto. Tali criteri si riferiscono esclusivamente alle tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e sono mutuati dalle circolari del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle note protocollo POST n. 65930 del 16/11/2018 e n. 71198 del 7/12/2018.

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

Ai fini delle valutazioni di ammissibilità degli interventi da finanziare in conseguenza degli eventi emergenziali in rassegna verranno valutati preliminarmente i seguenti aspetti:

- l'esistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso dichiarato con D.P.G.R. n. 170 del 18/08/2022;
- la coerenza con lo scenario di danno determinatosi esclusivamente sui territori effettivamente interessati dagli eventi di cui al punto precedente come individuati nell'Allegato A
- la situazione di rischio cui occorre porre rimedio;
- le ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento;
- il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione, che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza;
- il beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata dall'evento.

Per quanto riguarda le misure riguardanti interventi posti in essere da soggetti pubblici o privati, anche di gestione di servizi essenziali, in forza di specifici obblighi derivanti da contratti, convenzioni e concessioni o altre omologhe tipologie di atti amministrativi (Enti pubblici, Società pubbliche o private di gestione dei servizi essenziali, consorzi agricoli, di bonifica, ecc. o Agenzie) potrà essere presa in considerazione solo la parte eventualmente eccedente detti obblighi, fatta salva la sussistenza del suddetto nesso di causalità con l'evento di cui trattasi.

In considerazione di quanto indicato sopra, gli interventi temporanei che sono, altresì, indispensabili per sopperire all'interruzione di funzionalità di infrastrutture di servizi, quali quelli di telecomunicazioni, di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, sono valutati ammissibili per il tempo necessario al ripristino delle infrastrutture danneggiate da parte dei rispettivi gestori qualora anch'essi non siano ricompresi tra gli obblighi assunti dai concessionari.

2. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

Si riporta di seguito la casistica, non esaustiva, delle tipologie di spesa che verranno riconosciute ammissibili sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente.

2.1 Lettera a) - “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento”:

- 1) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso;
- 2) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione; il contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione è corrisposto nella misura di Euro 50,00 al giorno e comunque fino a un massimo di 20 giorni;
- 3) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione civile individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza;
- 8) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà riferirsi unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti locali.

Rientrano nella fattispecie dei punti di cui al precedente elenco gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della “*somma urgenza*” di cui all'articolo 163 del D.lgs. 50/2016 ovvero attraverso le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a) del medesimo decreto.